

Decreto n. 19 del 17/03/2023

Proposta n. 16 del 02/03/2023

OGGETTO: ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022 - 2024 E AL BILANCIO 2023 - 2025.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (*Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale*) ed in particolare l'art. 30 della stessa che prevede l'istituzione degli Enti di Decentramento Regionale (di seguito EDR) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, i cui ambiti territoriali di competenza coincidono, rispettivamente, con quelli delle soppresse province della Regione Friuli Venezia Giulia;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 30 sopra citato che prevede che i Commissari di cui all'articolo 29, comma 4, della L.R. 21/2019 curano tutti gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli EDR e restano in carica fino alla nomina degli organi ai sensi dell'articolo 31 della stessa legge;

Richiamata la D.G.R. n. 468 del 27.03.2020 di nomina del sottoscritto quale Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione del Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli EDR di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi degli Enti medesimi;

Visto l'articolo 20 della L.R. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e s.m.i.;

Premesso che:

- col Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;

Dato atto che:

- con il proprio decreto n. 13 del 14/02/2022 è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024, reso esecutivo con la D.G.R. n. 336 del 11/03/2022;

- con il proprio decreto n. 8 del 06/02/2023 è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Ente di Decentramento Regionale di Udine per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025, modificato con decreto n. 11 del 10/02/2023 e reso esecutivo con la D.G.R. n. 399 del 03/03/2023, e con proprio decreto n. 9 del 06/02/2023 è stato approvato il Bilancio Finanziario Gestionale per l'analogo periodo con relativa assegnazione delle entrate e spese ai responsabili dei servizi dell'Ente;

Richiamato l'art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011 che stabilisce:

"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate";

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che sono stati richiesti ai Servizi dell'Ente in data 1 e 2 febbraio 2023, in relazione ai residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere sopra citate e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria;

Considerato che i responsabili dei servizi dell'Ente hanno esaminato i residui attivi e passivi di loro competenza ed hanno trasmesso i prospetti compilati, indicanti le informazioni necessarie al riaccertamento per una successiva approvazione;

Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha operato secondo i criteri contenuti nel punto 9.1 dell'allegato 4.2 *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" nonché degli artt. 3 e 63 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;*

Considerato che si è preso atto delle comunicazioni pervenute, provveduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate, con le opportune e concordate rettifiche;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento:

- Allegato A) Elenco variazioni di accertamento;
- Allegato B) Elenco variazioni di spesa;
- Allegato C) Variazione del bilancio pluriennale 2022-2024;
- Allegato D) Variazione del bilancio pluriennale 2023-2025;
- Allegato E) Variazione del bilancio annuale 2023 di competenza e cassa;
- Allegato F) Elenco dei residui attivi da mantenere;
- Allegato G) Elenco dei residui passivi da mantenere;
- Allegato H) Dettaglio variazioni di entrata (minori entrate e reimputazioni al 2023);
- Allegato I) Dettaglio variazioni di spesa (minori spese e reimputazioni al 2023);

Considerato pertanto necessario procedere ad incrementare nell'esercizio 2022, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, i capitoli di spesa del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, di conto capitale, è pari a complessivi euro 48.385.967,66 così come meglio dettagliato nell'allegato I) sopra elencato;

Dato atto che il riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 può essere effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2022 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2022-2024, nonché del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 già approvato con decreto n. 8 del 06/02/2022;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale il Direttore generale/Commissario straordinario con decreto dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno, delle entrate e delle spese, agli esercizi in cui sono esigibili;

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimputate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso in data 17/03/2023 e assunto al prot. dell'Ente con il n. 4651-A-A/2023, allegato L);

D E C R E T A

- di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale di questo dispositivo.
- di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2022, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2022, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato A)	Elenco variazioni di accertamento;
Allegato B)	Elenco variazioni di spesa;
Allegato C)	Variazione del bilancio pluriennale 2022-2024;
Allegato D)	Variazione del bilancio pluriennale 2023-2025;
Allegato E)	Variazione del bilancio annuale 2023 di competenza e cassa;
Allegato F)	Elenco dei residui attivi da mantenere;
Allegato G)	Elenco dei residui passivi da mantenere;
Allegato H)	Dettaglio variazioni di entrata (minori entrate e reimputazioni al 2023);
Allegato I)	Dettaglio variazioni di spesa (minori spese e reimputazioni al 2023);

- di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2023, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, così come evidenziato negli allegati H) e I) sopra elencati;
- di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2022 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2022-2024 autorizzatorio allegato C), e le variazioni, di competenza, del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, allegato D), nonché le variazioni di competenza e di cassa del bilancio annuale 2023 allegato E);
- di procedere, contestualmente, con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati negli allegati H) e I), autorizzando la registrazione, ad esecutività del presente decreto, dei relativi accertamenti/impegni di spesa;
- di dare atto che:
 - le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2022;
 - ad esecutività del presente decreto, con ulteriore proprio atto, verranno variati gli stanziamenti di cassa del bilancio 2023 – 2025 conseguenti al diverso valore dei residui, attivi e passivi, riportati a nuovo;
 - le variazioni apportate al bilancio di previsione 2023 – 2025 non inficiano gli equilibri di competenza e di cassa;
 - l'importo dei residui attivi e passivi 2022, allegati F) e G), conseguenti al presente atto ed alla gestione svolta nel corso del medesimo anno è il seguente:

Residui Attivi: euro 89.912.487,57

Residui Passivi: euro 17.860.365,89

Il Commissario

Augusto Viola

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONELLA DELL'ANGELA

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 17/03/2023 11:29:46